

Le linee guida per l'introduzione dei piani individuali di risparmio e gli adempimenti degli intermediari

ILARIO SCAFATI, Dipartimento delle Finanze
ARIANNA IMMACOLATO, Assogestioni

PIR: caratteristiche

Vantaggi fiscali

- esenzione da tassazione dei redditi finanziari generati dagli investimenti detenuti nel piano
- esenzione dall'imposta di successione

Condizioni

- vincoli relativi alla composizione del portafoglio del piano
- periodo minimo di 5 anni di detenzione degli strumenti finanziari nel piano stesso
- limite annuale (30.000 euro) e complessivo all'investimento (150.000 euro)

Mancato rispetto

ordinarie imposte più
interessi sui redditi
medio tempore
percepiti

Ambito «soggettivo»


persone fisiche residenti “fiscalmente” nel territorio dello Stato



- ✓ **variazione di residenza fiscale del titolare del piano**
- ✓ **minori di età**

Ambito «soggettivo»

- **ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR**
- **ciascun piano non può avere più di un titolare**



✓ **possibilità di aprire un nuovo piano a seguito della chiusura di uno precedente**

Costituzione PIR

Il PIR si costituisce



- **un rapporto di custodia o amministrazione**
- **un contratto di gestione di portafogli**
- **altro stabile rapporto (ad esempio, la c.d. «rubrica fondi»)**
con esercizio dell'opzione per il «*regime del risparmio amministrato*»
(art. 6 del d.lgs. n. 461/97)
- **un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione**

Vincoli alla composizione del portafoglio

- **vincoli relativi all'investimento**
- **limiti alla concentrazione degli investimenti**
- **divieti di investimento**

Vincoli all'investimento

destinazione di somme o valori fino a 30.000 euro, in ciascun anno solare (e nel limite complessivo di 150.000 euro) da investire, nel rispetto di determinati vincoli, in investimenti «qualificati»



✓ **individuazione degli investimenti qualificati: riferimento al «comma 90»**

Investimenti «qualificati» e investimenti «liberi»

in ciascun anno solare, per almeno i 2/3 dell'anno stesso

70% investimento qualificato

- strumenti finanziari emessi da imprese italiane
- strumenti finanziari emessi da imprese estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia

che svolgono attività diverse da quella immobiliare

30% investimento libero

- qualsiasi strumento finanziario, compresi depositi e conti correnti

di cui 30% in imprese
no FTSE MIB o indici
equivalenti

Investimenti «qualificati»

investimenti «qualificati»

- **strumenti finanziari di imprese italiane**
- **strumenti finanziari di imprese estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia**



- ✓ concetto di stabile organizzazione
- ✓ FTSE MIB della Borsa italiana e indici equivalenti di altri mercati regolamentati

Limite di concentrazione

le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di società appartenenti al medesimo gruppo, o in depositi e conti correnti



- ✓ **possibilità di rispettare i limiti di concentrazione per i 2/3 dell'anno solare**
- ✓ **10% per depositi e conti correnti**

Divieti di investimento nel PIR

- **strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli «white list»**
- **redditi relativi a partecipazioni qualificate**
- **redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente**

Investimento in OICR PIR *compliant*

investimenti «qualificati» ANCHE le quote o azioni di OICR italiani o esteri (UE o SEE)

A CONDIZIONE CHE

- investano per almeno il 70% dell'attivo in investimenti «qualificati»
- nel rispetto dei vincoli di concentrazione



OICR PIR *compliant*

Investimento in OICR PIR *compliant*

Rispetto dei vincoli di portafoglio in capo al fondo (e non al partecipante)

- ✓ vincolo di detenzione di 5 anni degli strumenti finanziari
- ✓ OICR PIR *compliant*: politica di investimento indicata nel regolamento (OICR italiani) e nella documentazione di offerta (OICR esteri)
- ✓ divieto investimento in strumenti finanziari di imprese estere non «*white list*»
- ✓ liquidità di conto corrente presso il depositario e limite di concentrazione
- ✓ possibilità di rispettare i vincoli di investimento e i limiti di concentrazione per i 2/3 dell'anno solare

Investimento in OICR PIR *compliant*

**PIR costituito SOLO con quote o azioni di OICR
in caso di collocamento indiretto delle stesse**



individuazione degli adempimenti posti a carico degli intermediari coinvolti

- SGR
- collocatore

Investimento in OICR PIR *compliant*

in via ordinaria, in caso di collocamento indiretto

- **la SGR: redditi di capitale**
- **il collocatore: redditi diversi**



**PIR: unico soggetto tenuto ad applicare la fiscalità del PIR
(tassazione redditi di capitale e diversi, eventuali comunicazioni ADE)**

Investimento in OICR PIR *compliant*

collocatore ha la «rubrica fondi» e dovrebbe applicare anche la tassazione sui redditi di capitale degli OICR



✓ può anche la SGR fare la gestione fiscale del PIR con solo quote o azioni di OICR (tassazione redditi di capitale e diversi, eventuali comunicazioni ADE)?

Investimento in OICR PIR *compliant*

le condizioni di investimento stabilite dalla normativa risultano soddisfatte con la sottoscrizione:

- **di sole quote o azioni di uno o più OICR PIR *compliant***
- **di quote o azioni di OICR PIR *compliant* per almeno il 70% del valore complessivo del piano**

Investimento in OICR PIR *compliant*

**Investimento del portafoglio in quote o azioni di OICR PIR
compliant < 70%**

- a) 50% investimento in OICR PIR *compliant*
 - b) fino al 30% «investimenti liberi»
 - c) almeno 20% strumenti finanziari «qualificati»
- ✓ come si calcola il «sotto-limite» del 30% in strumenti finanziari di imprese diverse FTSE MIB o equivalenti?